

TRIBUNALE DEI DIRITTI DEI DISABILI

4[^] SESSIONE – UDINE 13/04/02

1° CASO :

“ CONTRIBUTI ECONOMICI ILLECITAMENTE RICHIESTI AI PARENTI DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE ”

Si rivolge a questo tribunale una famiglia abitante in una provincia di una regione autonoma.

Padre, madre, due figli di cui uno studente e l'altro disabile a cui necessita, per le sue condizioni di gravità, un inserimento a tempo pieno in una comunità di alloggio.

La condizione di vita di questa famiglia, già travagliata per la presenza di una situazione non a norma, è stata sconvolta dall'entrata in vigore il primo novembre 2001 di un decreto del Consiglio Provinciale detto *“decreto di armonizzazione”*.

Di che cosa si tratta:

Con esso il Consiglio Provinciale intende armonizzare, cioè riequilibrare, le quote di partecipazione ai costi spettanti agli assistiti per tutte le prestazioni dei servizi sociali.

L'intenzione era quella di ottenere una ripartizione più equa dei costi.

Nella realtà ha invece creato danni incalcolabili al tessuto di utenza dei servizi sociali.

Il progetto provinciale è di recuperare attraverso un elaborato e complicatissimo meccanismo una considerevole quota di spesa (circa 7,2 milioni di euro pari a oltre 14 miliardi di Lire), accollando tale onere alle famiglie degli assistiti.

Un passaggio che prevede introiti dai precedenti 800 milioni agli programmati 15 miliardi su circa 900 famiglie.

L' applicazione di tale decreto prende in esame il “valore della situazione economica ” della famiglia considerando la pensione di invalidità del disabile, i redditi del lavoro dei famigliari, il valore catastale di eventuale seconda casa, i risparmi dell' intera famiglia.

Il conteggio che determina la quota di partecipazione attraverso un rocambolesco ed indecifrabile meccanismo, sembrerebbe tenere conto, almeno sulla carta, di un fabbisogno economico del nucleo familiare e di una condizione economica garantita.

Valutato l'ammontare arcaicamente ottenuto *una percentuale deve essere obbligatoriamente* versata per l'ottenimento dell'assistenza e, ove l'utente non disponga di sufficiente liquidità, l'ente pubblico interessato anticiperà l'ammontare *dietro costituzione ipotecaria di primo grado sui beni immobili.*

La famiglia interessata al parere di questo tribunale è costituita da due genitori entrambi lavoratori con un reddito netto mensile di circa 2.600 Euro (cinque milioni di Lire); il figlio disabile percepisce una pensione di invalidità di 245 Euro (470.000 Lire); il secondo figlio è studente senza redditi; sono proprietari della casa ove abitano e di una seconda casa in zona turistica, la prima esclusa dai conteggi, la seconda conteggiata per il 20% del valore catastale ai fini di un ipotetico reddito, anche se da loro utilizzata e quindi non producente liquidità; hanno presso un Istituto bancario risparmi accantonati negli anni di lavoro per un ammontare di circa 30 milioni, risparmi destinati ad una serenità futura della famiglia stessa.

Per poter inserire il proprio figlio in una Comunità Alloggio hanno dovuto presentare ai Servizi Sociali tutta la documentazione relativa ai redditi e proprietà immobiliari,

hanno dovuto sottoscrivere una autorizzazione ad un controllo sui rapporti con Banche e con Consulenti Fiscali.

Devono accettare visite improvvise di verifica nelle abitazioni private.

Al termine della pratica si sono visti richiedere:

- L' interruzione dell'indennità di accompagnamento del figlio;
- La riduzione della pensione di invalidità del figlio disabile da 470.000 = a 300.000 = (L. 10.000 = giornaliero sono considerate intoccabili per la necessità proprie del disabile) ;
- Un conteggio di una retta di L. 86.000 = giornaliero (2.580.000 mese) va versarsi;

Quota insostenibile per la famiglia interessata che, così procedendo, si vedrà costretta all'impiego dei risparmi fatti per il benessere futuro dei figli , o, per reperire liquidità, alla vendita della seconda casa.

Immobile che per la Provincia rappresenta un lusso da conteggiarsi, mentre per i genitori quell'ancora di tranquillità data dai figli, in particolare per quello disabile, per quando non ci saranno più loro a seguirlo.

In alternativa non resta che la rinuncia all'inserimento del figlio disabile nella struttura con il conseguente abbandono del lavoro di uno dei genitori per poterlo seguire.

Approfondendo questo caso ci siamo trovati dinnanzi ad altre situazioni analoghe:

ad un'altra famiglia, per la stessa necessità, è stata richiesta una quota giornaliera di L. 126.000 = (L. 3.780.000) = al mese oltre alla riduzione di L.170.000 = della pensione di invalidità e della sospensione dell'indennità di accompagnamento.

In una famiglia il cui figlio aveva una condizione di handicap meno grave e poteva essere inserito in un lavoro protetto viene richiesta una partecipazione per l'inserimento in questo contesto di una quota di 1.096.000 = mensili. Il figlio *percepirebbe una retribuzione di L. 120.000 = lorde mensili tassabili al 50%.*

E così decine di altri casi.

Più ci si addentrava nell'approfondimento del caso, più emergeva una situazione di malessere generale delle famiglie di disabili abitanti in quella provincia.

Si evidenziava che dinnanzi *a una logica ragionieristica che privilegiava il pareggio dei conti, si procedeva a sacrificare le esigenze e gli interessi di chi già vive una condizione di disagio.*

Dinnanzi alle rimostranze queste famiglie si sono sentite rispondere da un pubblico funzionario *"se non vi va bene teneteli a casa!"*

Ma al di là della discutibile risposta, la situazione porterà a molti ritiri dei centri di ragazzi con handicap.

Il loro rientro nelle case causerà la perdita di una possibilità di integrazione e di una adeguata assistenza.

Ci si domanda:

Non esiste una legge nazionale quadro sull'assistenza, la legge 328 dell' 8/11/2000 che stabilisce che la verifica delle condizioni economiche del richiedente un servizio di assistenza è regolato secondo il Decreto Legislativo n. 130 del 31/05/2000 cioè che si deve considerare solo la situazione economica dello stesso assistito?

Può una Provincia di una Regione autonoma con un suo decreto evadere a quello che sancisce una legge nazionale ?

È corretto che si verifichi forzatamente sui risparmi delle famiglie e si obblighi a ricevere visite non preannunciate ?

Non esiste forse una legge sulla privacy ?

Si chiede a questo tribunale di pronunciarsi sulla fondatezza della posizione assunta delle parti: i genitori di portatori di handicap da un lato, la Provincia dall'altro.

Voglia oltre indicare, nel caso favorevole ai genitori, quale modalità utilizzare per annullare l'impegno sottoscritto relativo ai pagamenti di quanto richiesto.

I Caso:

Risposta ai quesiti.

Il tribunale dichiara i diritti dei disabili lesi Decreto p.g.p. Bolzano n. 30/2000, nella parte in cui restringe la quota di contributo a carico dell'ente pubblico alle sole ipotesi in cui il nucleo familiare ristretto e collegato, nell'accezione fatta propria dallo stesso decreto, non siano in grado di provvedere al pagamento delle tariffe per i servizi semi residenziali.

I parametri costituzionali violati si ricavano dagli art. 3 e 38 cost. laddove si nega al disabile la concreta possibilità di fruire dei servizi di assistenza, con ciò non adempiendo all'obbligo espressamente gravante sul soggetto pubblico in materia e accentuando a sfavore dello stesso disabile lo stato di disuguaglianza rispetto agli altri cittadini.

Lo strumento di tutela percorribile è incidentale ad un giudizio civile radicato con l'amministrazione e viene indicato dal Tribunale, essenzialmente nella richiesta al Giudice di disapplicare l'atto illegittimo nel caso concreto ovvero di sollevare la questione di costituzionalità a seconda del valore formale che si riconnetta al testo normativo in esame.

La successiva emanazione della Legge Quadro statale in materia, dalla quale si ricavano principi maggiormente favorevoli al disabile (v. indicazione di cui all'art. 3, comma 2 ter D. L.vo 31 marzo 1998, n. 109, il decreto è adottato ... al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito) può costituire lo spunto per sensibilizzare il legislatore locale verso la revisione della disciplina quantomeno allo scopo di armonizzarla con i principi già recepiti dalla legislazione statale stessa.

Appare, infine, lesivo di diritti costituzionalmente protetti, la facoltà riservatasi dall'amministrazione di accedere al domicilio dell'utente, salva la facoltà di ricavare dal rifiuto presunzioni semplici.

Così deciso in Udine, nella seduta del 13 aprile 2002